

Oggetto: stampa delle schede elettorali (schede di voto) - ricorso.

Come elettore, iscritto alla Comunità degli Italiani "Pino Budicin" di Rovigno;

ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana (che recita: "Il Comitato generale di controllo delle elezioni ha le seguenti competenze: ...omissis... -ha facoltà di deliberare in merito ai ricorsi presentati dagli elettori, dai candidati o da altri cittadini interessati, nei casi di sospetta violazione dei termini del presente Regolamento");

con riferimento all'articolo 20 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana (che recita: "La Commissione elettorale centrale ha le seguenti mansioni: ...(omissis)... -prepara le schede elettorali (le schede di voto); ...omissis...);

e specificatamente alla Comunicazione della Commissione elettorale centrale del 18 giugno 2014 (sigla amm. 013-03/2014-12/1, n. prot. 2170-67-01-14-36, internet: http://www.unione-italiana.hr/documents/2010-2014/Elezioni_2014/CEC_schede.pdf), nella quale si rileva che, cito: "Al momento sono in stampa le schede per le elezioni del Presidente dell'Unione Italiana (di colore verde) e quella per il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana (di colore rosa). In allegato potete vedere i facsimili. L'elaborazione grafica, a titolo assolutamente gratuito, è stata studiata dall'EDIT e prevede anche particolari sistemi che rendono difficile la contraffazione. Le schede, infatti, saranno provviste di una particolare filettatura argentata. A ridosso del voto la Commissione elettorale centrale provvederà alla distribuzione delle schede alle Commissioni elettorali delle Comunità degli Italiani";

mi rivolgo a Voi con il presente ricorso per denunciare la violazione dell'articolo 39 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana da parte della Commissione elettorale centrale.

Motivazione

L'articolo 39 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana prescrive che: "Nelle schede elettorali da presentare agli elettori, distinte per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, vanno specificati: -la circoscrizione nella quale si vota (la Comunità degli Italiani); - il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi); ...(omissis)... Sebbene tale disposizione sia stata approvata dall'Assemblea dell'Unione Italiana, il massimo organo rappresentativo e deliberativo, la Commissione elettorale centrale si è arrogata il diritto di violarla, stabilendo illegittimamente di omettere dalle schede elettorali sia la circoscrizione nella quale si vota sia il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi). Infatti, nei facsimili, in allegato alla Comunicazione della Commissione elettorale centrale, tali dati non sono per nulla inseriti nelle schede elettorali.

Siamo tutti chiamati a rispettare le regole che in modo legittimo e democratico sono state approvate dall'Assemblea dell'Unione Italiana, compresa la Commissione elettorale centrale. Perciò, ritengo che la Commissione elettorale centrale abbia violato l'articolo 39 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, nella stampa delle schede elettorali (schede di voto).

Con il presente ricorso Vi chiedo gentilmente di deliberare in merito alla questione.